



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 10 del 09.03.2010

COPIA

OGGETTO: L.R. 26.07.2003 N. 14 - CRITERI OBBLIGATORI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il giorno 09 del mese 03 dell'anno 2010 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano presenti 20 consiglieri:

BARDI MARINA	P	MONTEBUGNOLI MIRCO	P
FALCIATORE FRANCESCO	P	RAISI VIVIANA GIUSEPPINA	P
ROMAGNOLI ARCHIMEDE	P	MAURIZZI OMER	P
CONTI ISABELLA	P	D'ALESSANDRO ANDREA	P
FUSAI CORRADO	P	CAVEDAGNA STEFANO	P
BATTILANA ALESSANDRO	P	NOACCO ALDO	P
SARACINO TITO	P	BAGNI GIAMPIERO	P
TESTONI MICHELE	P	DI OTO ENRICO	P
BRIZZI VERONICA	A	BERTUZZI MASSIMO	P
CAVALLARO MICHELE	P	MACCIANTELLI MARCO	P
CANE' MASSIMILIANO	P		

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Ballotta Roberta, Merrone Giuseppe

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE dr. RAFFINI ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, FUSAI CORRADO riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori FALCIATORE FRANCESCO, CANE' MASSIMILIANO, NOACCO ALDO e invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

15/02/2010

Il responsabile del Servizio

MARI ANDREA

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2008 con la quale vennero approvati i criteri di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande relativi al territorio comunale;

dato atto che i predetti criteri furono fissati in conformità ai dettami della legge regionale 26/07/2003 n. 14 e della delibera di Giunta Regionale n. 2209 del 10/11/2004 "Direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2003";

Evidenziato che i predetti criteri di programmazione prevedono sia l'utilizzazione di parametri numerici sia l'utilizzazione di parametri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come consentito dall'allora vigente normativa;

Rilevato che:

- il contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi, delineatosi dopo l'entrata in vigore della L. 248/2006, e a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 2008 del 2009, introduce un concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.
- Che la regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 1879 del 23 novembre 2009 ha approvato le Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del disposto di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;
- Che in data 28 dicembre 2009 è entrata in vigore, in tutti gli stati membri dell'Unione Europea la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta "direttiva Bolkenstein") che introduce forti criteri di liberalizzazione nell'esercizio delle attività economiche nonché nella libera circolazione dei servizi:
- che risulta ormai definitivamente appurato che, alla luce dei principi contenuti nei succitati atti, deve essere escluso, nella definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di parametri numerici, contingenti di superficie, e l'individuazione di distanze minime fra gli esercizi;
- che i comuni nell'individuazione dei criteri di pianificazione devono invece attenersi al rispetto dei seguenti indirizzi:
 - favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;

- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori;
- che la redazione dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni di pubblici esercizi comporta un approfondito studio dei succitati indirizzi che devono essere declinati nel rispetto delle esigenze della realtà locale e del suo futuro sviluppo;
- che nelle more dell'adozione dei nuovi criteri di programmazione comunale appare opportuno recepire i criteri obbligatori fissati dalla Regione Emilia Romagna nella delibera di Giunta 1879/2009 la quale, al punto 4.1 espressamente prevede che:
 - "Al fine di promuovere la migliore accessibilità e adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, i Comuni fissano, in relazione alle diverse parti del territorio:
 - gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, ad eccezione di quelli ubicati in ZTL;
 - i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione;
 - la dotazione di adeguate aree per lo scarico merci;

Vista la bozza di Criteri obbligatori di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, predisposta dal Settore Giuridico Amministrativo della V Area, redatta a seguito degli incontri tenuti con le Associazioni di Categoria e dei Comitati di strada presenti sul territorio;

Dato atto del confronto con le Organizzazioni del Commercio, del Turismo e dei Servizi, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;

Udito il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 26/02/2010;

DELIBERA

- 1) di confermare l'attuale rete distributiva dei pubblici esercizi esistenti sul territorio.
- 2) Di recepire i criteri obbligatori fissati dalla Regione Emilia Romagna nella delibera di Giunta 1879/2009 così come risultano dettagliati nell'allegato A) alla presente deliberazione.

L.R. 26.07.2003 n. 14 - Criteri obbligatori di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1 Premesse

I presenti criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono il livello minimo di programmazione che i comuni devono attuare in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1879/2009 di approvazione delle direttive generali per individuare le caratteristiche ritenute indispensabili ai fini dell'autorizzazione all'insediamento delle predette attività.

Art. 2. Zonizzazione

Ai soli fini della programmazione dei criteri di cui al precedente comma 1 il Comune di San Lazzaro di Savena viene definito come zona unica.

Art. 3. Criteri minimi di programmazione.

Al fine di promuovere la migliore accessibilità e adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, vengono fissati i seguenti criteri minimi:

1. i nuovi esercizi di somministrazione devono essere in possesso del seguente standard di parcheggio pertinenziale obbligatorio 1 parcheggio di mt. 2,5 per mt. 5,00 per ogni 35 mq. di S.u.. Tale criterio verrà applicato secondo il seguente schema esemplificativo:

Sino a 35 mq di Su :	1 parcheggio di mt. 2,5 per mt. 5,00
da 35,01 a 70 mq di Su.:	2 parcheggi di mt 2,5 per mt. 5,00
e così via.	

2. le nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione devono avere requisiti di insonorizzazione tali da rispettare i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10.02.2004 oltre ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 recante "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore".
3. le nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione devono possedere la seguente dotazione di aree per lo scarico merci: un posto auto delle dimensioni di mt. 2,5 per 5,00 mt.

Art. 4. Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le medesime attività, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

Art. 5 Norma transitoria

Le previsioni di pubblici esercizi già previsti all'interno di strumenti urbanistici attuativi, adottati o approvati, prima del presente provvedimento non soggiacciono, per tutta la durata di validità degli strumenti stessi, ai criteri di cui al precedente art. 3.

Art. 6 Abrogazione di norme

Con l'approvazione dei presenti criteri vengono abrogati i criteri di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 22.04.2008 ad eccezione dell'art. 1.

I presenti criteri non esimono dal rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia, di igiene e sanità vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione del pubblico esercizio di alimenti e bevande.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e al termine procede con la votazione.

Votazione palese mediante strumento elettronico.

E' fuori aula o lontano dalla postazione di voto il Consigliere Bagni.

Consiglieri presenti e votanti: n. 19

Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D., IDV, Sinistra per S.Lazzaro e il Sindaco)

Voti contrari alla proposta: n. 1 (Noi cittadini)

Si sono astenuti i Consiglieri: n.6 (PDL)

La proposta è accolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
F.to FUSAI CORRADO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. RAFFINI ANDREA

Copia conforme all'originale
San Lazzaro di Savena 17/03/2010

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/03/2010 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 poiché atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità.

Dalla Residenza Comunale,

Il RESPONSABILE delegato dal
SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

San Lazzaro di Savena

.....

Copia Delibera 10 del 09.03.2010
